

Deliberazione n. 142/2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza dell'11 dicembre 2018
Comune di Casalecchio di Reno (BO)
Bilancio di previsione e rendiconto 2016**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;


Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.



266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2016-2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna, rispettivamente, con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016 e prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del comune di **CASALECCHIO DI RENO**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota n. 3.640 del 20/09/2018;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 07 dicembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'11 dicembre 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del

rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-*bis* del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale



competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO) sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base dei questionari e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Ritardo nell'approvazione del PEG

L'articolo 169, comma 1 del TUEL prevede che "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza".

Da quanto riportato dal questionario è emerso che il Comune di Casalecchio di Reno non ha adottato il PEG nei termini previsti dal suddetto articolo.

In risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori l'Ente ha dichiarato di aver approvato il bilancio di previsione in data 7 aprile 2016 e il PEG in data 31 maggio 2016.

La Sezione richiama l'Ente ad un puntuale rispetto delle tempistiche normativamente fissate dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, punto 4.2.

Anticipazione di tesoreria con elevati oneri finanziari

Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, pur nei limiti fissati dalla

normativa, deve rappresentare uno strumento per fronteggiare momentanee esigenze di liquidità. Quando ciò abbia comportato interessi passivi di rilevante entità, si impone un rigoroso controllo dei flussi finanziari dell'Ente.

Il Comune di Casalecchio di Reno nel 2016 ha incrementato il ricorso all'anticipazione di tesoreria (261 gg, con interessi passivi maturati pari ad € 7.280,66) rispetto all'esercizio 2015 (73 gg, con interessi passivi maturati pari a € 1.874,53).

A seguito di richiesta istruttoria è stato riferito che *"nell'esercizio 2016 il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato maggiore rispetto al 2015 (ma con un'utilizzazione massima inferiore) ed ha permesso di ridurre i tempi medi di pagamento e i debiti commerciali ..."*. Il Comune evidenzia inoltre che nello stesso anno *"è stato approntato un piano di pagamenti straordinari che ha portato nel 2017 al ricorso all'anticipazione di tesoreria per 68 giorni"*.

La Sezione, pur rilevando un miglioramento della situazione nel 2017 e prendendo atto che nel corso dell'anno l'anticipazione di tesoreria è stata interamente restituita, rileva che l'esistenza di squilibri di cassa costituisce un elemento di criticità nell'ambito della gestione finanziaria in quanto un armonico andamento dei flussi di entrata e di spesa, sia in termini di competenza sia in conto residui, dovrebbe garantire soddisfacenti condizioni di liquidità.

Gestione del fondo pluriennale vincolato

Con riferimento alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in entrata, è stata riscontrata un'incongruenza tra quanto riportato all' 01/01/2016 nel "prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato" di cui all'art. 11 comma 4, lett. b del d.lgs 118/2011, allegato al rendiconto della gestione e quanto risulta nel rendiconto armonizzato. In seguito a richiesta di chiarimenti è emerso che l'Ente tramite l'ausilio della *software house* ha riscontrato che *"tale differenza è dovuta ad impegni economizzati scollegandoli dall'FPV a finanziamento"* e che si procederà ad una corretta definizione informatica per eliminare il disallineamento.

La Sezione nel prendere atto della disfunzione operativa del sistema richiede di individuare strumenti organizzativi idonei ad evitare che si generino incongruenze tra il bilancio e i relativi documenti descrittivi, al fine di garantire il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità di cui al punto 5 dell'allegato 1 al d. lgs. 118/2011.

Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, previsto dall'art.



33 del d.lgs. n. 33/2013, è stato parzialmente rivisitato dal legislatore attraverso alcune disposizioni del d.l. n. 66/2014 (art. 8, co. 1, e art. 41, co. 1); il d.p.c.m. del 22 settembre 2014, all'art. 9, ne definisce poi le modalità di computo. La disposizione normativa di cui all'art. 41 c. 1 del d.l. citato, prevede, inoltre, che in caso di superamento dei termini di pagamento, le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio debbano indicare le misure adottate o previste per consentirne la tempestiva effettuazione e l'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha il compito di verificarne le relative attestazioni, dandone atto nella propria relazione.

Sul punto, dall'esame del questionario e dei suoi allegati sono state riscontrate alcune incongruenze, emergendo che l'effettivo indicatore di tempestività era pari 16,32. In particolare il Comune ha evidenziato che *"dalla verifica effettuata a seguito del chiarimento, è emerso che la data di scadenza considerata ai fini del calcolo dell'indicatore era pari alla data della fattura. L'Ente ha provveduto alla rettifica dell'anomalia ... anche per gli anni successivi a quello in esame"*. Il Comune dichiara, inoltre, di aver adottato alcune misure per ridurre i tempi di pagamento, relative *"all'allocazione delle risorse, maggior controllo sui tempi e delle procedure di spesa"*.

Da verifica effettuata sul sito è emerso altresì che i valori aggiornati risultano pari a 13,60 nel 2017 e ulteriormente in diminuzione nel 2018 (11,76 - primo trimestre, 7,43 - secondo trimestre, - 6,01 - terzo trimestre).

La Sezione, nel prendere atto del miglioramento del valore dell'indicatore (sebbene risulti ancora positivo), tuttavia segnala la necessità di monitorare le misure organizzative predisposte, in funzione a un puntuale allineamento ai termini prescritti *ex lege*.

Il Collegio si riserva di verificare il buon esito delle azioni intraprese in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con. Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di CASALECCHIO DI RENO;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria l'11 dicembre 2018

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

